ABBONAMENTO al Piccolo e al Piccolo della sera per trimestre: Trieste franco a domicilio due volte al giorno cor. 7.20, Monarchia a.-u. con una spedizione quotidiana cor. 9, con due spedizioni cor. 11. Pagamenti anticipati. Per i Paesi dell'Unione postale f.chi 12.50 oro; però è più conveniente prendere l'abbonamento all'Ufficio postale della propria città. Esemplari del giorno centesimi 4, arretrati centesimi 6.

IL PICCOLO

LE INSERZIONI si conteggiano a righe da 7 punti, larghe 64 millimetri, alte m.m. 2⁴/₁₆. Prezzo per ogni spazio di riga: avvisi di commercio e industriali cent. 32 - comunicati, avvisi teatrali e finanziari, avvisi mortuari, necrologie, ringraziamenti, ecc. cor. 1; - in cronaca, nella rubrica: Informazioni del pubblico (riservata l'adesione redazionale), fino a 5 righe cor. 40, ogni spazio di riga in più corone 4. — Pagamenti anticipati.

Anno XXI — UFFICI: Piazza delle Legna N. 2. — Trieste, Domenica 16 Febbraio 1902 — TELEFONO: Amministr. N. 800 - Redaz. N. 227. — N. 7341

Bollettino delle ore 3 pom.

Le deliberazioni del Consiglio dei ministri.

Il Consiglio dei ministri in Vienna ha deliberato ieri la promulgazione della seguente:

ORDINANZA

15 febbraio 1902 del Ministero complessivo

colla quale in base alla legge 5 maggio 1869 (B. L. I. N. 66) si prendono disposizioni eccezionali per la città immediata di Trieste col suo territorio.

In base alla legge 5 maggio 1869 (B. L. I. N. 66) vengono in seguito ad un conchiuso preso dal Ministero complessivo in data 15 febbraio 1902 e dopo ottenuta l'approvazione Sovrana sospese temporaneamente le disposizioni degli articoli 8, 12, 13 della legge fondamentale dello Stato sui diritti generali dei cittadini del 21 decembre 1867 (B. L. L. I. N. 142) nella città immediata di Trieste col suo territorio.

Riguardo agli effetti di questa sospensione saranno applicate le seguenti disposizioni della legge 5 maggio 1869 (B. L. I. N. 66) cioè le disposizioni:

1) del § 3 lit. c. 2) del § 6 lit. a. e b. 3) del § 7 lit. a. e b. nonchè trattandosi della punizione delle contravvenzioni alle prescrizioni ivi contenute quelle del § 9 della legge 5 maggio 1869 (B. L. I. N. 66).

La presente ordinanza entra in vigore col giorno della sua pubblicazione.

Körber, Spens, Giovanelli, Boehm, Call, Wittek, Rezek, Welsersheimb, Hartel, Pietak

Il giudizio statario.

La Luogotenenza ha promulgato stamane la seguente notificazione:

„Con riguardo alle opposizioni ed agli attacchi violenti ripetutamente avvenuti negli ultimi giorni contro la pubblica forza, per reprimere i quali si rese e si rende tuttora necessario l'impiego di straordinarie misure, trovo d'accordo col Presidente dell'i. r. Corte di Giustizia di II.a Istanza e coll'I. r. Procuratore Superiore di Stato di ordinare in base al § 429 R. p. p. l'avviamento della Procedura Stataria per il crimine di ribellione previsto dal § 73 C. p. per la città di Trieste e suo territorio.

„Con questa notificazione va congiunto l'ordine, che ognuno deve astenersi da tutti gli ammutinamenti sediziosi, dall'istigarvi altri e dal prendervi parte in qualsiasi modo e deve sottomettersi a tutte le disposizioni emanate dall'autorità per la repressione di tale crimine, mentre in caso contrario chiunque dopo la pubblicazione delle medesime si rendesse colpevole di questo crimine sarà statariamente giudicato e punito colla morte.

„La disposizione contenuta nella presente notificazione entra tosto in vigore.

Trieste, li 16 febbraio 1902.

L'i. r. Luogotenente
Goëss m. p.

La proclamazione in città.

Stamane, dopo le 8, le deliberazioni del Consiglio dei ministri e la notificazione della Luogotenenza furono proclamate per la città nel modo seguente:

Una compagnia di soldati, preceduta da un funzionario di polizia, da alcune guardie e seguita da uno o due gendarmi, si fermava nelle piazze e negli sbocchi delle vie principali. Fatta adunare la gente al suono di tromba o al rullo dei tamburi, il funzionario di polizia leggeva la proclamazione luogotenenziale. Dopo di che la folla era fatta sgomberare.

Dopo la proclamazione la città è perlustrata da molte pattuglie, formate da un gendarme, da alcune guardie di p. s. o da alcuni soldati.

LA PROCEDURA STATARIA

La procedura stataria è dunque proclamata per il reato previsto dal § 73 del C. p. il quale dice: „Qualunque sia l'occasione da cui abbia avuto origine un ammutinamento, se vi si persiste coll' opporsi alle dissuasioni premesse dall'autorità e coll'aggiungere mezzi effettivamente violenti, in modo che a ricondurre la tranquillità e l'ordine sia d'uopo impiegare una forza straordinaria, *allora vi è ribellione*, e chiunque prende parte a tale ammutinamento si fa reo di questo crimine."

I §§ 429-446 della procedura penale contengono le disposizioni relative alla procedura stataria. Riassumiamo le più importanti. La procedura stataria non può di regola aver luogo se non nei casi di ribellione, quando tutti gli altri mezzi legali non bastano a reprimerla; la dichiarazione dovrà farsi oralmente a suono di tamburo o di tromba nonchè coll'affissione nei luoghi pubblici. La proclamazione della procedura stataria deve, in caso di ribellione, accoppiarsi all'ordine che ognuno debba astenersi da tutti gli ammutinamenti sediziosi, dall'istigarvi altri e dal prendervi parte in qualche modo, mentre in caso contrario, chiunque dopo la pubblicazione della procedura, si rendesse colpevole di questo crimine sarebbe statariamente giudicato e punito con la morte.

Proclamata la procedura stataria la Corte di giustizia (tribunale provinciale di prima istanza) diviene esclusivamente competente per i titoli di reato ai quali la procedura fu estesa. La Corte giuridica in consessi di quattro giudici dei quali uno tiene la presidenza.

Tutto il procedimento dovrà essere tenuto possibilmente senza interruzione avanti il giudizio riunito. L'imputato, appena côlto, dovrà essere tradotto avanti al giudizio ove il procuratore di Stato non trovi di fare avviare il giudizio ordinario; la massima durata del processo è stabilita in tre giorni, e tale termine è da computarsi dal momento in cui l'imputato fu tradotto innanzi il giudizio.

Il procedimento è orale e pubblico; l'imputato può scegliere un difensore; altrimenti gliene vien delegato uno d'ufficio; il procedimento si deve di regola limitare alla sola prova del fatto per il quale venne avviata la procedura. Dedotte le prove, il procuratore di Stato dovrà svilupparne i risultati e fare le sue proposte; imputato e difensore risponderanno, ed essi hanno sempre diritto ad aver la parola per ultimi.

La sentenza è deliberata in seduta non pubblica; se l'imputato viene dichiarato colpevole ad unanimità di voti, il giudizio statario dovrà contemporaneamente pronunciare la pena di morte.

Soltanto nel caso, che mediante la esecuzione della pena di morte sopra una o parecchie persone, siasi già dato l'esempio di terrore necessario a ristabilire la tranquillità, potrà il giudizio statario, per importanti motivi di mitigazione, pronunziare contro i meno gravati la pena del carcere duro da cinque fino a venti anni. La stessa pena dovrà pronunciarsi contro coloro, che all'epoca del commesso crimine non avessero compiuto ancora l'età d'anni venti.

Se la pena di morte non viene pronunciata solo per mancanza dell'unanimità fra i giudici o se riesce impossibile stabilire entro tre giorni la prova della colpabilità dell'imputato contro il quale stieno pure gravi motivi di sospetto che egli abbia commesso l'azione addebitatagli, il giudizio statario delibera il rinvio dell'imputato al giudice ordinario e deve decidere se debba continuarsi o no l'arresto dell'imputato.

Se il giudizio statario pronuncia sentenza di assoluzione, ordina l'immediata scarcerazione dell'imputato.

Contro le sentenze del giudizio statario non ha luogo alcun rimedio di legge e una supplica di grazia non ha effetto sospensivo.

Il giudizio statario è competente a giudicare anche persone soggette alla giurisdizione militare. L'esecuzione della sentenza non potrà venir ritardata per rintracciare i correi del condannato. Persone gravemente ammalate, donne in istato di gravidanza non potranno esser tradotte innanzi al giudizio statario.

Appena ordinata la procedura stataria, l'autorità dovrà provvedere perchè ci sia la quantità di truppa necessaria per la sicurezza del giudizio statario e perchè sieno presenti un sacerdote in cura d'anime, un medico giudiziario, infine un carnefice e suoi assistenti, e perchè non si frapponga alcun ostacolo all'esecuzione della pena di morte.

GLI EFFETTI della sospensione dei diritti costituzionali.

Secondo la deliberazione del consiglio dei ministri sono sospesi il diritto della libertà personale, i diritti di riunione, di associazione, della libera espressione della opinione a voce, in iscritto, colla stampa o con imagini e la libertà di stampa.

In base alla legge del 5 maggio 1869 n. 66 B. L. I. gli effetti di queste sospensioni sono le seguenti:

Per la libertà personale.

§ 3 *c)* Tutte le persone che costituiscono un pericolo per la pubblica tranquillità, possono venir sfrattate senz'altro dall'autorità di pubblica sicurezza dal distretto o dal luogo in cui è proclamata la sospensione, purchè non sieno pertinenti al luogo o al distretto relativo; e se sono pertinenti, non devono in seguito a eventuale ingiunzione dell'autorità di p. s. abbandonare questo luogo senza permesso dell'autorità stessa.

Per le riunioni e le associazioni.

§ 6 *a)* Società o filiali o gruppi locali di società, soggette alla legge sulle associazioni del 15 novembre 1867 N. 142, non devono essere costituite più senza permesso dell'autorità. L'autorità politica può sospendere ogni attività di sodalizi già esistenti o far dipendere la continuazione dell'attività e le sedute da speciali condizioni. L'attività di altri sodalizi non soggetti alla legge sulle associazioni, rimane inalterata.

b) Radunanze a § 2 della legge relativa non possono assolutamente tenersi. Pubblici trattenimenti, cortei nuziali, feste e processioni di consuetudine popolare, convogli funebri, processioni religiose, pellegrinaggi e altre riunioni o processioni che hanno per iscopo l'esercizio di un culto permesso dalle leggi, possono aver luogo soltanto con permesso dell'autorità.

Per la stampa.

Con la sospensione della libertà di stampa l'autorità amministrativa è autorizzata:

a) a sospendere la pubblicazione o diffusione di stampati; a promulgare contro di essi il divieto postale, e a sospendere temporariamente l'esercizio di industrie che con la riproduzione di prodotti artistici e letterari e col commercio dei medesimi recano pericolo all'ordine pubblico; e

b) a prescrivere che le copie d'obbligo dei giornali sieno presentate all'autorità fino a tre ore prima della pubblicazione o edizione e le copie d'obbligo d'altri stampati fino otto giorni prima.

★

Contravvenzioni contro queste disposizioni e contro le norme esecutive dell'autorità, in quanto non costituiscano reato punibile con più alta pena, vanno soggette ad una pena di arresto fino a sei mesi e di multa sino a 1000 fiorini (§ 9).

LO SCIOPERO GENERALE CESSATO.

Il lodo degli arbitri.

Alle 5 pom. di ieri il giudizio degli arbitri, nominati dal Lloyd e dagli scioperanti, emetteva il suo lodo, che accoglieva completamente le domande dei fuochisti. La notizia fu subito diffusa per la città mediante un nostro bollettino poligrafato e mediante un piccolo manifesto a stampa, firmato dagli arbitri, nel quale si annunciava sommariamente l'esito dell'arbitrato favorevole ai fuochisti.

Ecco ora il testo integrale del lodo:

„Il giudizio arbitramentale, convocato in base all'accordo convenuto fra lo spett. Consiglio d'amministrazione del Lloyd e dei fuochisti addetti al servizio della società nelle persone dei sottoscritti:

Dott. Scipione Sandrinelli, pres., ing. Dom. Coglievina, Carlo Ucekar, dott. Eug. Gairinger, Ezio Chiussi, capitano Clodoveo Budinich e Giov. Oliva preso ascolto delle parti, ed avute le necessarie informazioni ha pronunciato il seguente

LODO.

I. In caso di assoluto bisogno di lavoro straordinario per conto di bordo sia nel corso della navigazione, sia in terra, deve essere da parte della Società compensato ai fuochisti, il lavoro fatto oltre l'orario.

II. La Società del Lloyd è tenuta a fissare l'orario per i fuochisti stabilmente con dieci ore di lavoro durante la permanenza nei porti, e cioè dalle 7 ant. alle 5 pom. inclusa mezz'ora di riposo per la colazione e altra ora e mezza per il pranzo, e sia fissato ad otto ore giornaliere durante i viaggi in mare.

III. Viene contemporaneamente invitato l'Eccelso Governo di notificare immediatamente le disposizioni che regolano i rapporti della gente di mare nel senso che l'obbligo della guardia notturna per gli equipaggi sia ridotto, nel porto di Trieste, entro i limiti della pura necessità; con ciò che in particolar modo siano i fuochisti dispensati dalla presenza notturna a bordo dei piroscafi nel momento dell'arrivo del rispettivo piroscafo nel porto di Trieste e con riguardo al loro servizio particolarmente faticoso.

Trieste 15. 2. 902.

Scipione Sandrinelli pres., Carlo Ucekar, Giov. Oliva, Ezio Chiussi, ing. D. Coglievina, dott. Eug. Gairinger, cap. Clodoveo Budinich.

Gli operai tornano al lavoro.

Il lodo degli arbitri fu recato subito alle Sedi riunite delle organizzazioni operaie ed ivi, dall'assemblea, fu deciso che gli operai riprendano il lavoro.

Una parte ha ripreso il lavoro oggi stesso, tutti gli altri lo riprenderanno domani.

LA GIORNATA D'OGGI.

La città ha ripreso l'aspetto normale, se si eccettui il passaggio delle pattuglie.

La gente si sofferma a guardare le tracce delle palle tra la piazza della Borsa e la piazza Grande; in via Santa Caterina e via del Canale, i fanali rotti e divelti in via Sant'Antonio e in piazza Nuova.

I MORTI nella giornata di venerdì

sono:

Ivancich Antonio, anni 40, facchino, arma da fuoco;

Bonne Francesco, anni 23, sarto, arma da fuoco;

Platzer Giuseppe, anni 42, arma da fuoco;

X... sconosciuto, quarantenne, arma da fuoco;

Francesco Glivar, anni 27, falegname, colpo baionetta;

Antonio Laurencich, anni 35, bracciante, arma da fuoco;

Giovanni Clansic, fabbro, anni 17, colpo baionetta;

Mayer-Grego, di 20 anni, litografo, arma da fuoco.

Nella giornata di ieri rimasero morte tre persone. Due furono colpite dalle scariche dei soldati, una è una guardia di p. s. che fu uccisa da uno sconosciuto con due colpi di revoltella.

Stampato ed edito dallo Stabilimento Editore del Giornale „Il Piccolo"
Redattore Responsabile Augusto Rocco.
Trieste

A

Triest

Stas
il segu
N. 79

Red

In b
del Mi
l'„Osse
16 feb
di Poli
dazione
Maggio
produr
tre ore

In p
disposto
il quale
dine ve
tenti c
coll'arr

Infin
Redazio
7 a, de
B. L.
stribuzi
dall'Au

D

In s
scorsi
caro da
tina. P
dennizz
mancat

Ierse
vissimo
agli abl
edicole.

I let
il perio
non ci
vorrem
sempre
vere di

I gra
città no
dotto le
proclam
sure pe

Io V
essere
Autorità
con esc
ato rida
città no
dinarie

Ho f
parola
vostro
quillità

Tries

E' co
riprendi
così fat

Abbi
edizione
quando
rale. In
delibera
nessun
la cert
ad acc
della ci
controll
trovava
a spave

Sui g
giornate
gliere l
ci risult
più par
tenere
ma, pul
si furo

La g

Lo

Nelle
lo sciop
tuire ur
Sospese
e quasi
dre di
carono
ancora
sciopero
rai ne
sospend
diano, e
dai vari
orica di
Qualche
Venivan
sione de
e conte
chini ac
dello S
ciatreni
incaglio

Alla
sempre
il lavor
industri
sciopera

Una
tasi pre
Boschet
ant. e s

Il barbiere Carlo Cossutta, di 22 ann
abitante in via di Riborgo N. 13, ripor
ferita di taglio alla mano des
all'Igea.

Adelaide
M.se Capranica

dell' Unione
generale
ginnas

raziato che respirava
gli occhi stravolti, mentre
scivagli sangue.
Recomma medica, accorse
era omai vana, giacche
il torace frantumato in modo tale
tti gli organi vitali interni ne erano

oppure accettasi socio con 1000 corone. Venier, Caffè Armonia. 634

Acquistansi mobili, vestiti usati, oggetti antichi Riborgo 37. Deposito

Cane da ferma di 2-4 anni forte sub «Ferma»

Da vendere sparherd grande famiglia.

eleganti vestiti da maschera con 757

455

l'impresa dei lavori portuali
usin con otto piloti. Dopo

te da pranzo
indirizzo
ghe e fa-

del chimico
erpetiche
nutrizione languenti
vendesi nella FARMACIA